

STATUTO DELLA
AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (AIPD ONLUS)
In forma abbreviata “AIPD ONLUS”

Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

L'Associazione, costituita il 2 gennaio 1979 ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "Associazione Bambini Down" che ha assunto la denominazione "AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN" con la deliberazione assembleare del 1 febbraio 1992 ai roghi del Notaio Marina Fanfani rep. n. 23631/6600, prende la denominazione "AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIPD – ONLUS".

L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 11.

L'Associazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della Sanità.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con Sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento di tali fini, per rispondere anche territorialmente ai bisogni del maggior numero di famiglie possibile, promuove la

costituzione di Sezioni autonome con propria personalità giuridica e se ne assume l'indirizzo e il coordinamento.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

a - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della condizione genetica del neonato - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

b - intervenire per dare un contributo al processo di comunicazione della diagnosi della condizione genetica del neonato, affinché questo sia attento e rispettoso della sensibilità dei familiari al fine di sostenerli nella fase più critica dell'accettazione;

c - favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di persone con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado collaborando con le istituzioni scolastiche nazionali, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo; collaborare con le sezioni AIPD e le associazioni locali affinché tali azioni si concretizzino, prevedendo anche interventi di assistenza diretta nel campo dell'autonomia;

d - organizzare attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo delle persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la predisposizione di corsi di formazione professionale, con il mondo imprenditoriale e produttivo;

e - promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperienze internazionali, in modo da collaborare con le associazioni locali per la promozione ed eventualmente nell'organizzazione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se necessario, la gestione diretta;

f - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati alle problematiche della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e

l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

g - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down e i loro familiari;

h - offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

i - operare affinché, la dignità della persona con Sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità

l - curare le relazioni con le altre associazioni rappresentative degli interessi delle persone con Sindrome di down a livello internazionale, nazionale e regionale, per essere di supporto per le Sezioni nella promozione di iniziative all'avanguardia sempre rispondenti agli interessi della persona con sindrome di Down e della sua famiglia.

m - promuovere, valutare ed eventualmente autorizzare e approvare la costituzione in sede locale di associazioni di familiari che si riconoscono nei principi e nei valori del presente statuto dando loro facoltà di assumere la denominazione di AIPD e il riferimento alla località, assicurando alle stesse azioni di consulenza, indirizzo e coordinamento

n - valutare ed eventualmente approvare la richiesta di affiliazione di associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, costituite e operanti sul proprio territorio da almeno tre anni.

o - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o a quest'ultime direttamente connesse.

ART. 3 - SOCI: Categorie

L'Associazione è composta dai Soci:

a - **ORDINARI**: persone con Sindrome di Down, genitori, affidatari, fratelli e sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down), che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e desiderino contribuire e partecipare attivamente alla vita associativa;

b - **COLLABORATORI**: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'AIPD - ONLUS;

c - **BENEMERITI**: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguitamento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti.

ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione

Il Socio **Ordinario** è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta lo Statuto dell'AIPD - ONLUS Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD - ONLUS Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la presentazione di domanda di iscrizione all'AIPD - ONLUS Nazionale, nonché l'avvenuto versamento della rispettiva quota annuale, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD - ONLUS Nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio

viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio **Collaboratore** che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio **Ordinario** e **Collaboratore** quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Il Socio **Benemerito** è nominato dall' Assemblea.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di sua pertinenza;
- b) dai contributi di singoli privati;
- c) da donazioni, eredità e lasciti;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) beni immobili;
- g) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ART. 6 – ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori;

5) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.

Il Socio delegato non può rappresentare più di altri dieci soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;

- b) la determinazione della quota minima annuale per i Soci collaboratori;
- c) la determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'elezione del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- g) la nomina dei Soci Benemeriti;
- h) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- i) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
- j) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- k) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 Codice Civile.

All'Assemblea straordinaria competono:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 10 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete. Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (art.21 c.c.)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, - il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità per non più di due mandati consecutivi - ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. Il Presidente partecipa ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse del Nazionale dell'AIPD - ONLUS Nazionale.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che

hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L. 266/91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms, e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

ART. 15- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

E' possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Tra i compiti del Consiglio assume particolare rilevanza il coordinamento delle sezioni che può essere espletato anche con l'identificazione di un incaricato all'interno del Consiglio stesso. Laddove necessario il Consiglio interviene a redimere controversie fra i soci e le rispettive sezioni.

Sempre a tal fine il Consiglio istituisce il Comitato Consultivo Nazionale, composto dai Presidenti di tutte le Sezioni e dal Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'AIPD - ONLUS Nazionale, che è dotato di un proprio regolamento dove sono anche stabiliti i rapporti tra sezioni e associazione nazionale.

Il Consiglio d'Amministrazione si impegna a valutare immediatamente le decisioni del Comitato e a trasformare in delibera quelle che riterrà compatibili con gli scopi istituzionali, con le direttive dell'assemblea e con le disponibilità economiche dell'associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sulle adesioni a eventuali organizzazioni nazionali o internazionali.

Il Consiglio delibera sull'eventuale conferimento del titolo di "affiliato" alle associazioni richiedenti.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore a euro 100.000 (modifica). Al di sotto di questa cifra non c'è bisogno dell'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci Benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le

attività prestate, come previsto dall'art. 2 Legge 11/8/91, n. 266.

Il Consiglio può deliberare lo scioglimento di una Sezione per gravi irregolarità statutarie ed amministrative.

Contro tale delibera è ammesso ricorso motivato della sezione al Consiglio entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione di scioglimento della sezione, ed entro l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) il Consiglio è tenuto a decidere in merito per la revoca o la conferma definitiva. La decisione è definitiva, salvo ricorso all'autorità competente.

ART. 17 – BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredata da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno inviati alle sezioni contemporaneamente alla convocazione dell'assemblea e depositati presso la sede, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal

Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

L'Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZA

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

ART.20- COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPOSIZIONE

I Probiviri sono nominati dall' Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione e/o di membro del Collegio dei Revisori.

All' atto dell' accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 - 2399 del Codice Civile.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPETENZE

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche Socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decidere urgentemente sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea Straordinaria; nel frattempo il Socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni **private** non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro, e sulle ONLUS. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 (lettera f), del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.”.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che presente l'assemblea, ho letto al comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in calce ed a margine con me Notaio.

Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, a norma di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me Notaio, occupa ventisette pagine e sin qui della ventisettesima di sette fogli di carta.

In originale firmato:

Presidente

Marina Fanfani Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme marginali, che si rilascia per gli usi consentiti.